

QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta Relife Recycling s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Via dei Bursi n. 21 – Ca' degli Oppi nel comune di Oppeano (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. deve essere eseguita periodica manutenzione generale dell'impianto e, in particolare, dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni dei macchinari secondo le indicazioni del costruttore e del libretto di uso e manutenzione;
4. la ditta dovrà adeguare/aggiornare, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013² e del 13 giugno 2014³); la polizza fidejussoria/appendice dovrà comprendere l'indicazione della data di scadenza e del termine di escussione della stessa nonché esplicito riferimento al presente provvedimento.
L'avvio/prosecuzione dell'attività di trattamento rifiuti, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento, è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie che dovranno essere mantenute aggiornate nei modi previsti dalla normativa vigente;
5. il Programma di Controllo è soggetto a revisione a cura del Responsabile del PC in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione all'esercizio o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale, nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo;
6. le relazioni tecniche periodiche devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate; va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione e analisi dei campioni prelevati per i quali vanno osservate le autorizzazioni rilasciate e la normativa vigente;
7. i rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del Piano di Controllo devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nei provvedimenti provinciali e/o deliberazioni regionali vigenti⁴;

¹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D. Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

² Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

³ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

⁴ Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007; determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 6468/09 del 24 novembre 2009; deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010.

8. oltre a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010⁵ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.
Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;
9. in caso di chiusura e dismissione dell'impianto, dovrà essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area e dovranno essere rimosse le strutture approvate ai sensi della normativa ambientale ai fini dello svolgimento della stessa attività di recupero rifiuti, assicurando al contempo che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali⁶; le risultanze delle indagini dovranno essere comunicate a Provincia, Comune, A.R.P.A.V. e A.U.L.S.S.;
10. ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia;

Gestione rifiuti

11. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività riportata in calce al presente provvedimento;
12. le attività di recupero⁷ consentite sono le seguenti:
 - R3** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)⁸;
 - R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12⁹;
 - R13** messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
13. la capacità giornaliera di trattamento di rifiuti dell'impianto è fissata in 400 Mg/giorno pari a 750 m³/giorno; la capacità annua di trattamento dell'impianto è fissata a 146'000 Mg/anno di rifiuti pari a 280'000 m³/anno;

⁵ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

⁶ Suolo, sottosuolo e acque di falda.

⁷ Allegato C, operazioni di recupero, alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

⁸ Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

⁹ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.

14. la capacità massima di stoccaggio è pari a 979 Mg (pari a circa 3'052 m³) di rifiuti in ingresso così suddivisi:
 - 977 Mg (pari a circa 3'032 m³) di rifiuti non pericolosi;
 - 2 Mg (pari a circa 20 m³) di rifiuti pericolosi;
15. i rifiuti identificati con codice EER “voce a specchio”, classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.

Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al EER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) anche i rifiuti non aventi codici a specchio devono comunque essere sottoposti ad analisi ed i relativi certificati dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.

Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce¹⁰;
16. non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
17. qualora in fase di scarico dei rifiuti si rilevassero delle non conformità rispetto a quanto specificato, si dovranno interrompere le operazioni e provvedere a ricaricare sul mezzo quanto già scaricato.

Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: “rifiuto non conforme” e la motivazione della non conformità;
18. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
19. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 101/2020, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate, interessando un “esperto di radioprotezione” per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale “sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici”, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;
20. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);

¹⁰ “Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi” e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

- assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
 - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;
21. le attività di trattamento rifiuti devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona¹¹; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti e dei prodotti di recupero (EoW) all'interno dell'impianto devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
 22. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
 23. lo stoccaggio in impianto dei codici EER 02.03.04, 02.06.01, 02.07.04, 20.01.08, 20.02.01, 20.03.01, 20.03.02 e 20.03.03 è consentito¹² solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi;
 24. lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi all'esterno potrà avvenire sia in cassoni che in cumuli, purché dotati di dispositivi che garantiscano la perfetta tenuta dagli agenti atmosferici;
 25. le aree adibite allo stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione e deve riportare il codice EER; in caso di prodotti di recupero (EoW) la cartellonistica deve riportare il lotto di produzione e gli estremi della relativa dichiarazione di conformità;
 26. i rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro sei (6) mesi dalla data di ricezione, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;
 27. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
 28. i prodotti ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti devono essere depositati nelle apposite aree¹³ in attesa che sia verificata la rispondenza ai requisiti prestazionali e ambientali. Nel caso le verifiche condotte sul lotto portino a una non conformità delle caratteristiche ambientali, i materiali restano rifiuti e pertanto dovranno essere gestiti come tali;
 29. all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale "*area emergenze*" deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;
 30. non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.
- Nel caso di rifiuti omogenei per tipologia ma identificati con codici EER diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12, l'attività di pretrattamento vera e propria

¹¹ Acquisita al n. 66077 del 23 dicembre 2022 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹² Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". Adozione" (d.G.R.V. n. 769/2005).

¹³ "area/e del lavoro in attesa di caratterizzazione".

(accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 19.12.XY.

È inoltre possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile sempre come operazione R12) di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato;

31. i rifiuti sottoposti a sola messa in riserva R13 dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (operazioni da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva;
32. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti. I rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di recupero, non possono rimanere stoccati in impianto per un periodo maggiore di tre (3) anni;

Emissioni in atmosfera

33. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
34. i rifiuti polverulenti, la limatura ed i trucioli devono essere stoccati esclusivamente in appositi contenitori coperti che ne evitino la dispersione;
35. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
36. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
37. il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
38. ^{tutti i sistemi di abbattimento} emissioni deve essere mantenuto in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria) al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro cartaceo (dotato di pagine numerate) o digitale (che garantisca la tracciabilità degli inserimenti) da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
 - la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;

Emissioni rumorose

39. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Oppeano nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;
40. l'uso del trituratore dovrà avvenire nelle fasce orarie 9,00-12,00 e 15,00-18,00 a portoni chiusi¹⁴;

Scarichi idrici

41. lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali deve rispettare i limiti di accettabilità della tabella 4 dell'Allegato 5, Parte Terza, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, garantendo altresì l'assenza delle sostanze pericolose elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;
42. la ditta deve effettuare, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi delle acque trattate (primi 15 mm delle acque meteoriche di dilavamento) con cadenza semestrale

¹⁴ Prescrizione a) della determinazione dirigenziale n. 3824/10 del 15 luglio 2010.

verificando in particolare i seguenti parametri: *pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, idrocarburi totali, tensioattivi, ferro, rame, piombo, zinco*, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza.

Le medesime analisi, con cadenza biennale, devono essere effettuate sullo scarico delle acque di seconda pioggia non trattate;

43. tutti i manufatti impiegati per raccolta, trattamento e/o convogliamento delle acque di scarico devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che i punti assunti per la verifica degli scarichi sono i pozzetti di ispezione riportati nell'elaborato agli atti¹⁵.

Le vasche di sedimentazione/disoleatore delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione-depurazione; il rifiuto derivante dalla manutenzione delle vasche dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati;

44. ogni variazione delle caratteristiche degli scarichi (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di depurazione dovranno essere comunicati tempestivamente alla Provincia di Verona e all'A.R.P.A.V.;
45. in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere interrotto lo scarico; deve essere sempre garantito il trattamento delle acque di dilavamento anche nell'arco di tempo delle 48 ore successive all'evento meteorico.

¹⁵ Acquisita al n. 67707 del 23 giugno 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.